



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale
Divisione Economia, statistica fiscale e documentazione fiscale

FOGLIO CANTONALE



TICINO

PREFAZIONE

Il *Foglio cantonale* funge da complemento ai diversi temi trattati nella *raccolta Informazioni fiscali* e rinvia agli *Portafogli fiscali*. Ad oggi, si riferisce a l'imposizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche. L'accento è posto sulle particolarità fiscali di competenza di ciascun cantone in rapporto alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), evidenziate attraverso articoli di legge estratti *ad hoc*.

Stato febbraio 2025

Editore / Autore

Amministrazione federale
delle contribuzioni AFC
Documentazione fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
ist@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch

Legenda / Commenti



Cliccando su questo simbolo, accederete direttamente alla “*Steuermäppchen 2024 / Brochure fiscale 2024*” relativa (tabella riassuntiva dei dati della Confederazione e dei Cantoni).



Il calcolatore d'imposta permette di calcolare approssimativamente le vostre imposte.

Recueil Informations fiscales > Il link conduce all'articolo corrispondente del Dossier informazioni in materia fiscale (in francese) pubblicata sul sito web della AFC.

Per una panoramica delle imposte in vigore a livello federale e cantonale, si veda recueil Informations fiscales, C. Système fiscal, [Impôts en vigueur](#).

Indice

BASI LEGALI	4
IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE	5
Imposta sul reddito	5
Redditi	5
Redditi esenti.....	6
Determinazione del reddito netto	7
Determinazione del reddito imponibile	11
Calcolo dell'imposta	12
Progressione a freddo.....	15
Imposta sulla sostanza	15
Oggetto dell'imposta sulla sostanza.....	15
Stima dei diversi elementi che compongono la sostanza	15
Determinazione della sostanza imponibile	16
Calcolo dell'imposta	16
Coefficiente annuale	17
IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE	18
Assoggettamento	18
Imposta sull'utile	18
Determinazione dell'utile netto imponibile.....	18
Calcolo dell'imposta	20
Imposta sul capitale	21
Calcolo dell'imposta	21
Disposizione transitoria relative dalle società holding, società amministrazione e società ausiliarie	22
Imposta minima	22
Imposta immobiliare	23
Riversamento ai comuni dell'imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche	23
Coefficiente annuale	24
IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI	25
Calcolo dell'imposta	25
IMPOSTE NEI COMUNI E PARROCCHIE	27
Imposta sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale, come anche imposta personale nei comuni	27
Imposta sul reddito e sulla sostanza come anche sull'utile e sul capitale nelle parrocchie ..	27
AMMINISTRAZIONE FISCALE CANTONALE	28

Basi legali

- [640.100 Legge tributaria del 21 giugno 1994 \(LT\)](#)
- [640.110 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 \(RLT\)](#)
- [640.220 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 del 6 novembre 2024 \(DIPF\)*](#)
- [643.100 Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992 \(DIC\)*](#)
- [215.600 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 \(LSI\)*](#)
- [900.100 Legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 \(LInn\)](#)
- Ulteriori ordinanze e decreti vengono pubblicati nella [raccolta delle leggi](#).

* Queste abbreviazioni sono state definite specificamente per questo foglio cantonale.

Imposizione delle persone fisiche

Art. 1 cpv. 1 lett. a LT

¹ Il Cantone preleva secondo questa legge:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;

Imposta sul reddito

(Art. 15 – 39 LT ; art. 2 RLT ; DIPF)

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Impôt sur le revenu des personnes physiques](#)

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Imposition de l'activité lucrative indépendante](#)

Recueil Informations fiscales, F. Problèmes fiscaux, [Imposition de la valeur locative](#)

Redditi

(Art. 15 – 22 LT)

Il reddito lordo totale si compone specificatamente dal reddito derivante dall'attività lucrativa dipendente o indipendente, compresi i redditi accessori o quelli acquisiti quali indennità o a compensazione del reddito medesimo, così come dai redditi imponibili della sostanza mobiliare ed immobiliare, dalle prestazioni in capitale della previdenza, dalle vincite ai giochi in denaro e, per le persone che abitano in un immobile di cui sono proprietari, dal valore locativo.

Le particolarità cantonali seguenti sono da segnalare:

Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale 

Art. 17b LT

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

² L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente 

Art. 17c LT

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

Reddito da sostanza mobiliare 

Art. 19 cpv. 1^{bis} LT

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Valore locativo 

Art. 20 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 – 3 LT

¹ E' imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

- b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

² Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

³ La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.

Art. 1 DIPF

¹ Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

² Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Redditi da fonti previdenziali

Art. 21 cpv. 1 – 3 LT

¹ Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

² I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

³ Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. [...]*

* Applicato a partire dal periodo fiscale 2025.

Redditi esenti

(Art. 23 LT)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Soldo dei pompieri di milizia

Art. 23 lett. f^{bis} LT

Sono esenti da imposta:

f^{bis}) Il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5'400* franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Vincite ai giochi in denaro

Art. 23 lett. i – m LT

Sono esenti da imposta:

- i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la [legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 \(LGD\)](#) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'070'400* franchi;
- l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo [l'articolo 1 cpv. 2 lettera d\) ed e\) LGD](#) non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'100** franchi.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

** Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2024.

Determinazione del reddito netto

(Art. 24 – 33 LT; art. 2 RLT; DIPF)

Il reddito netto è calcolato detraendo dal totale dei proventi lordi imponibili le spese e le deduzioni generali.

Deduzioni

(Art. 25 – 32c LT; art. 2 RLT; DIPF)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Spese

(Art. 25 – 31 LT; art. 2 RLT; DIPF)

Telelavoro in relazione alle deduzioni delle spese professionali

Estratto dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2024:

Per le giornate in cui il lavoro è stato svolto da casa le 'Spese di trasporto' e le 'Spese di doppia economia domestica' non possono essere chieste in deduzione. Per questa ragione i/le contribuenti che nel corso dell'anno hanno svolto telelavoro devono ridurre i giorni che danno diritto a queste deduzioni e considerare unicamente i giorni in cui l'attività lavorativa è stata effettuata presso la sede di servizio. In questo caso è possibile optare per il conteggio dei singoli giorni in cui ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro o - in alternativa - effettuare un conteggio 'semplificato' su base forfettaria e quantificato sulla scorta della percentuale media di attività in telelavoro.

Si ricorda che - per un impiego al 100 % - la durata dell'attività professionale è calcolata su un massimo di 220 giorni lavorativi all'anno.

Per quanto riguarda infine la deduzione forfettaria per 'Altre spese professionali' essa comprende già le spese sostenute per l'acquisto di strumenti di lavoro così come l'uso di una camera privata a scopi professionali. Spese eccedenti il forfait possono eventualmente venir ammesse solo su dimostrazione dei costi effettivi, ma ad ogni modo sono escluse nel caso vi sia a disposizione del collaboratore un ufficio presso il datore di lavoro e di conseguenza il telelavoro è stato svolto su base volontaria.

Déduction forfaitaire en cas de surplus de dépenses pour repas 

Déductions pour le séjour hors du domicile 

Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro 

Art. 25 cpv. 1 lett. a LT

¹ Le spese professionali deducibili sono:

- a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

Art. 3 DIPF

¹ Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

² Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.

³ La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).

Altre spese professionali 

Art. 25 cpv. 1 lett. c LT

¹ Le spese professionali deducibili sono:

- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 32, capoverso 1, lettera n);

Art. 7 cpv. 2 e 3 DIPF

² La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 3'000 franchi l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³ La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

Attività accessoria **Art. 8 DIPF**

¹ Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l'anno.

² Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Ammortamenti accelerati**Art. 27 cpv. 2 e 2^{bis} LT**

² In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.

^{2bis} Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Accantonamenti per sostituzione di beni**Art. 29 cpv. 1 e 2 LT**

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

² Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

Deduzioni delle perdite**Art. 30 cpv. 1 e 2 LT**

¹ Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

² Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

Deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente **Art. 30a LT**

Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 73a.

Spese deducibili degli immobili appartenenti alla sostanza privata **Art. 31 cpv. 2 – 4 LT**

² Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

^{2bis} Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

³ Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi.

⁴ Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Art. 2 cpv. 1 – 3 RLT

¹ Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:

- a) il 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale a massimo a 10 anni prima;
- b) il 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni.

² Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.

³ Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

[Circolare N. 7/2020 – Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata](#)

Deduzioni generali

(Art. 32 – 32c; DIPF)

Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio

Art. 32 cpv. 1 lett. g e cpv. 1^{bis} LT

¹ Sono dedotti dai proventi:

- g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulle viae, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900* franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500* franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500* franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300* franchi per gli altri contribuenti.

^{1bis} Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1'200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b).

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Spese per disabilità

Art. 32 cpv. 1 lett. l LT

¹ Sono dedotti dai proventi:

- l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;

Versamenti a partiti politici

Art. 32 cpv. 1 lett. m LT

¹ Sono dedotto dai proventi:

- m) fino a concorrenza di un importo di 10'600* franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 - iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici;
 - rappresentati in un parlamento cantonale, o
 - che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Spese di formazione e perfezionamento professionali **Art. 32 cpv. 1 lett. n LT**

¹ Sono dedotto dai proventi:

- n) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700* franchi, purché il contribuente:
- abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure;
 - abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Art. 10 DIPF

Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l'attività professionale.

Deduzione per attività lucrativa dei coniugi **Art. 32 cpv. 2 LT**

² Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8'100* franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Cura dei figli da terzi **Art. 32a LT**

Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 26'200* franchi.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Spese di malattia e infortunio **Art. 32b LT**

Sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32b.

Prestazioni volontarie **Art. 32c LT**

¹ Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

² Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b.

Determinazione del reddito imponibile

(Art. 34 LT; DIPF)

Il reddito imponibile corrisponde al reddito netto a cui sono state detratte le deduzioni sociali. Esso serve quale base per determinare l'imposta sul reddito.

Deduzioni sociali

(Art. 34 LT; DIPF)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Per ogni figlio a carico

Art. 34 cpv. 1 lett. a LT

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'500* franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Per ogni persona bisognosa a carico

Art. 34 cpv. 1 lett. b LT

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'900* franchi, una deduzione per sostentamento da 5'900* a 11'500* franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Per ogni figlio agli studi

Art. 34 cpv. 1 lett. c LT

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'900* franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Art. 11 DIPF

¹ Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. 1'300* franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. 2'000* franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. 4'800* franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. 6'600* franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. 13'900* franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

² In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³ Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

* Importo valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Beneficiari AVS-AI

Art. 34 cpv. 2 LT

² Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: 8'000 franchi fino ad un reddito di 21'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000 franchi per ogni 3'000 franchi di reddito supplementare;
- per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: 8'000 franchi fino ad un reddito di 27'000 franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000 franchi per ogni 3'000 franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.



Calcolo dell'imposta

(Art. 35 – 38 LT; art. 2a RLT)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Aliquote

(Art. 35 LT)

Art. 35 cpv. 1 LT

¹ L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:*

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
				%	fr.	%
fino		a fr.	12'500	0.160	20.00	0.160
da fr.	12'600	a fr.	17'400	5.232	276.40	1.588
da fr.	17'500	a fr.	20'800	5.949	478.65	2.301
da fr.	20'900	a fr.	26'000	3.923	682.65	2.625
da fr.	26'100	a fr.	30'100	7.499	990.10	3.289
da fr.	30'200	a fr.	39'900	9.461	1'917.25	4.805
da fr.	40'000	a fr.	52'700	10.377	3'245.50	6.158
da fr.	52'800	a fr.	58'100	10.988	3'838.85	6.607
da fr.	58'200	a fr.	73'000	11.800	5'597.05	7.667
da fr.	73'100	a fr.	91'400	11.597	7'730.95	8.458
da fr.	91'500	a fr.	113'900	12.470	10'536.60	9.250
da fr.	114'000	a fr.	227'800	13.080	25'435.00	11.165
da fr.	227'900	a fr.	380'600	14.040	46'888.10	12.319
da fr.	380'700	in avanti		14.500		

* Aliquote indicizzate che si applicheranno a partire dal periodo d'imposta 2025.

Art. 309g LT

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

² In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³ In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴ In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota massima di categoria è pari al 13 per cento.

⁵ In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota massima di categoria è pari al 12.5 per cento.

⁶ A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 è pari al 12 per cento.

Per i coniugi viventi in comunione domestica

Art. 35 cpv. 2 e 5 LT

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:*

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
				%	fr.	%
fino		a fr.	20'400	0.145	29.60	0.145
da fr.	20'500	a fr.	24'800	3.923	202.25	0.815
da fr.	24'900	a fr.	28'200	4.360	350.50	1.242
da fr.	28'300	a fr.	33'100	2.616	478.65	1.446
da fr.	33'200	a fr.	42'300	3.923	839.60	1.984
da fr.	42'400	a fr.	47'800	6.540	1'199.30	2.508
da fr.	47'900	a fr.	60'600	7.848	2'203.85	3.636
da fr.	60'700	a fr.	79'800	10.116	4'146.05	5.195
da fr.	79'900	a fr.	90'400	11.074	5'319.90	5.884
da fr.	90'500	a fr.	122'600	12.645	9'391.45	7.660
da fr.	122'700	a fr.	141'000	12.034	11'605.70	8.230
da fr.	141'100	a fr.	183'200	12.906	17'052.10	9.307
da fr.	183'300	a fr.	227'800	13.777	23'196.85	10.182
da fr.	227'900	a fr.	303'900	14.302	34'080.35	11.214
da fr.	304'000	a fr.	761'400	14.650	101'102.50	13.278
da fr.	761'500	in avanti		14.500		

* Applicato a partire dal periodo fiscale 2025.

⁵ In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l'aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.

Art. 309h LT

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

² In deroga all'articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³ In deroga all'articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴ In deroga all'articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota effettiva massima è pari al 13 per cento.

⁵ In deroga all'articolo 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota effettiva massima è pari al 12.5 per cento.

⁶ A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 è pari al 12 per cento.

Redditi esenti

Art. 35 cpv. 3 LT

³ I redditi inferiori a 12'500* franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'400* franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Casi speciali

(Art. 36 – 38 LT; art. 2a RLT)

Vincite da giochi in denari non esentate

Art. 36 LT

¹ Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un'imposta annua intera.

² L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'400* franchi per vincita.

³ In deroga al cpv. 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26'800* franchi.

⁴ Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento.

* Importo indicizzato valido a partire dal periodo fiscale 2025.

Utili di liquidazione

Art. 37b LT

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

² Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative

Art. 37c cpv. 1, 3 e 4 LT

¹ I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque* periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

³ L'investimento deve essere di almeno 50'000 franchi per periodo fiscale e non può superare l'80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.

⁴ La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l'importo dell'investimento è imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo.

* Applicato a partire dal periodo fiscale 2025.

Art. 2a cpv. 2 e 3 RLT

² Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative.

³ Il limite complessivo massimo dell'importo tassato separatamente presso l'investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Art. 38 cpv. 1 – 3 LT

¹ Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durvole della salute secondo l'articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un'imposta annua intera:

² L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 3 per cento.

³ Le deduzioni sociali di cui all'articolo 34 non sono ammesse.

[Modalità d'imposizione delle liquidazioni in capitale, Circolare n. 3/2009](#)

Progressione a freddo

(Art. 39 LT)

Recueil Informations fiscales, E. Notions fiscales, [Progression à froid](#)

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39 cpv. 1 e 2 LT

¹ Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall'indicizzazione la deduzione di cui all'articolo 34 capoverso 2.

² Il Consiglio di Stato decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

Imposta sulla sostanza

(Art. 40 – 49a LT; LSI)

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Impôt sur la fortune des personnes physiques](#)

Oggetto dell'imposta sulla sostanza

(Art. 40 LT)

L'oggetto dell'imposta è costituito dalla sostanza netta. Quest'ultima comprende tutti i beni e i diritti appartenenti al contribuente o dei quali egli gode di un diritto di usufrutto, in particolar modo la sostanza mobiliare ed immobiliare, le assicurazioni sulla vita e le rendite soggette a riscatto, così come la sostanza investita (partecipazioni) nell'esercizio di un'impresa commerciale o agricola.

Stima dei diversi elementi che compongono la sostanza

(Art. 41 – 46 LT; LSI)

Secondo la LAID e secondo il diritto fiscale cantonale, gli attivi devono di principio essere stimati secondo il loro valore venale. Delle stime diverse possono essere applicate, in particolar modo per quanto riguarda le assicurazioni, i titoli finanziari e gli immobili. I beni facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Immobili

Art. 42 cpv. 1 e 1^{bis} LT

¹ Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato. Sono applicabili per analogia le procedure di revisione (art. 232-234) e di ricupero d'imposta (art. 236-238a).

^{1bis} In deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglora, il cui valore non è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino al momento determinante per l'imposizione e indipendentemente se finanziate con mezzi propri o con mezzi di terzi.

Art. 16 cpv. 2 LSI

² Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento.

Art. 17 cpv. 2 LSI

² Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà secondo i criteri definiti dal regolamento.

Sostanza commerciale da brevetti e diritti analoghi **Art. 44 cpv. 1 LT**

¹ I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all'articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.

Determinazione della sostanza imponibile

(Art. 47 LT)

La sostanza netta risulta dalla sostanza lorda dalla quale sono stati dedotti i debiti. Per determinare la sostanza imponibile a quest'ultima occorre ulteriormente sottrarre le deduzioni sociali. È inoltre previsto un minimo esonerato da imposta.

**Calcolo dell'imposta**

(Art. 48 - 49a LT)

Le particolarità cantonali seguenti sono da segnalare:**Deduzioni sociali per i coniugi** **Art. 48 lett. a LT**

Sono dedotti dalla sostanza netta:

a) per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000 franchi.

Deduzioni sociali per ogni figlio minorenni **Art. 48 lett. b LT**

Sono dedotti dalla sostanza netta:

b) per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000 franchi.

Aliquote

(Art. 49, 49a e 309f LT)

Art. 49 cpv. 1 LT

¹ L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
				%	Fr.	%
fino	a fr.	200'000		1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr.	280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr.	700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr.	1'380'000	3.000	3'450.00	2.500
da fr.	1'381'000	in avanti		2.500		

Minimi esonerati **Art. 49 cpv. 2 LT**

² La sostanza inferiore a 200'000 franchi è esente dall'imposta.

Freno all'imposta sulla sostanza**Art. 49a LT**

¹ Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

² Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

^{2bis} Il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta.

³ Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Coefficiente annuale

(Art. 1a, 1b e 300a LT)

Recueil Informations fiscales, E. Notions fiscales, [Taux et coefficients d'impôts](#)

Art. 1a LT

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull'utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l'imposta cantonale base che fa stato ai fini dell'applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

² L'imposta effettiva richiesta corrisponde all'imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

³ Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.

Art. 1b LT

¹ Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%

² Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell'ambito dell'adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5 e 31f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).

³ La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

Art. 300a LT

¹ Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.

Imposizione delle persone giuridiche

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Imposition des personnes morales](#)

Art. 1 cpv. 1 lett. b LT

¹ Il Cantone preleva secondo questa legge:

b) un'imposta sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;

RÉFORME FISCALE ET FINANCEMENT DE L'AVS (RFFA): [Aperçu de la mise en œuvre dans les cantons](#) 

Assoggettamento

(Art. 59 – 65 LT; art. 5 RLT; LInn)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Agevolazioni fiscali alle nuove aziende 

Art. 65a LT

Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione.

Art. 11 LInn

¹ Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantionali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda.

² La concessione di un'agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale.

³ Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

⁴ L'autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un'uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantionali.

Imposta sull'utile

(Art. 66 – 79 LT)

Determinazione dell'utile netto imponibile

(Art. 67 – 75 LT)

Ai fini della determinazione dell'utile netto imponibile le spese non giustificate dall'uso commerciale, i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati come anche gli interessi sul capitale proprio occulto vengono aggiunti al saldo del conto economico. Sono dedotte gli oneri consentiti dall'uso commerciale e le eventuali perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale.

I contributi alle associazioni versati dai membri non costituiscono utile imponibile. Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

Gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:**Brevetti e diritti analoghi** **Art. 67b cpv. 1 e 3 – 5 LT**

¹ Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell'articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

³ Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.

⁴ In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l'autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

⁵ Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull'imposta sull'utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l'articolo 73a, effettuate a carico dell'utile netto ai sensi del capoverso 1. L'importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un'aliquota dello 0.2%. L'ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell'importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta.

Prestazioni volontarie**Art. 68 cpv. 1 lett. c e c^{bis} LT**

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);

c^{bis}) nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche nei cui organi esecutivi siede almeno un rappresentante del Cantone o di un Comune ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto;

Ammortamenti accelerati**Art. 71 cpv. 2 e 2^{bis} LT**

² In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.

^{2bis} Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Accantonamenti per futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi**Art. 72 cpv. 1 lett. d LT**

¹ Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

d) futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.

Accantonamenti per sostituzione di beni**Art. 73 cpv. 1 e 2 LT**

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

² Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Art. 73a cpv. 1 LT

¹ Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

Limitazione dello sgravio fiscale

Art. 73b LT

¹ La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e prima di dette riduzioni.

² Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

³ Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:

- a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all'annullamento totale della stessa;
- b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 73a.

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Art. 74a LT

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Deduzione delle perdite

Art. 75 cpv. 1 e 2 LT

¹ Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

² Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 69 lettera a).



Calcolo dell'imposta

(Art. 76 – 79 e 314b LT)

Società di capitali e società cooperative

Art. 76 LT

¹ L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell'utile netto.

² In casi particolari di relazioni con l'estero, su richiesta del contribuente, l'aliquota d'imposta può essere aumentata.

Art. 314b cpv. 5 LT

⁵ Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 76 capoverso 1, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell'utile netto.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 78 LT

¹ L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell'articolo 65 lettera c), è del 4 per cento dell'utile netto.

² L'utile inferiore a 5'000 franchi non è imponibile.

Investimenti collettivi di capitale **Art. 79 LT**

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell'utile netto.

Imposta sul capitale

(Art. 80 – 87c e 314e LT; art. 5a RLT)

L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio. Nel caso delle società di capitali e delle società cooperative il capitale proprio imponibile comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve palesi, le riserve occulte costituite mediante utili tassati e il capitale proprio occulto.

Il capitale proprio imponibile per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche consiste nella sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.



Calcolo dell'imposta

(Art. 87 – 87c e 314e LT; art. 5a RLT)

Le particolarità cantionali seguenti sono da segnalare:

Società di capitali e società cooperative 

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche 

Investimenti collettivi di capitale 

Art. 87 cpv. 1 – 2 LT

¹ L'imposta sul capitale è del 1,5 per mille del capitale imponibile.

^{1bis} L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque* periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

^{1ter} Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'agevolazione di cui al capoverso ^{1bis}.

² Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50'000 franchi.

* Applicato a partire dal periodo fiscale 2025.

Riduzioni sul capitale **Art. 87a°LT**

¹ L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

² L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

³ Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:

- a) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1;
- b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.

⁴ Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, è fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

Computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale**Art. 87c LT**

¹ Il 16 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

² È fatta salva un'imposta minima ai sensi dell'articolo 87a capoverso 4.

Art. 314e LT

Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 87c, il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Disposizione transitoria relative dalle società holding, società amministrazione e società ausiliarie

(Art. 314d LT)

Disposizione transitoria secondo la modifica della legge tributaria del 4 novembre 2019 **Art. 314d LT**

¹ Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell'art. 77. L'aliquota applicabile all'importo da imporre separatamente è del 1 per cento.

² La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell'entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell'entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d'ufficio senza incidenza sul risultato.

³ L'importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.

⁴ Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l'utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all'articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell'80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].

⁵ In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l'entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d'azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

⁶ Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

⁷ In deroga all'articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2 per cento.

Imposta minima

(Art. 88 – 90 LT)

Imposta minima sugli immobili **Art. 88 LT**

Le società di capitali e le società cooperative devono pagare un'imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest'imposta è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile.

Art. 89 LT

Possono essere esonerate dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi cinque* periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'esonero.

* Applicato a partire dal periodo fiscale 2025.

Art. 90 LT

¹ L'imposta minima è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.

² Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull'utile e sul capitale.

Imposta immobiliare

(Art. 95 – 99 e 314c LT)

Imposta immobiliare

Art. 95 LT

Le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile. L'imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell'assoggettamento.

Art 97 LT

L'imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

**Art. 98 LT**

L'imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote:

- a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a investimenti collettivi di capitale;

Supplemento d'imposta

Art. 314c cpv. 2 e 2^{septies} LT

² Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento;

^{2septies} Per i periodi fiscali dal 2025 al 2027 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al capoverso 2.

Riversamento ai comuni dell'imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche

(Art. 99 LT)

Art. 99 LT

Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell'importo dell'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata.

Coefficiente annuale

(Art. 1a, 1b e 300a LT)

Recueil Informations fiscales, E. Notions fiscales, [Taux et coefficients d'impôts](#)

Art. 1a LT

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull'utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l'imposta cantonale base che fa stato ai fini dell'applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

² L'imposta effettiva richiesta corrisponde all'imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

³ Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.

Art. 1b LT

¹ Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%

² Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell'ambito dell'adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5 e 31f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).

³ La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

Art. 300a LT

¹ Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.

Imposizione degli utili immobiliari

(Art. 123 – 140 e 316 LT; Art. 8 RLT)

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Imposition des gains immobiliers](#)

Art. 1 cpv. 1 lett. d LT

¹ Il Cantone preleva secondo questa legge:

d) un'imposta sugli utili immobiliari;

Imposition des gains immobiliers, souveraineté fiscale et calcul de l'impôt sur les gains immobiliers 

Oggetto dell'imposta

Art. 123 LT

L'imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente.

Utile immobiliare

Art. 128 cpv. 1 LT

¹ L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento).

Computo delle perdite aziendali

Art. 134a LT

¹ In mancanza di altri redditi o utili, le perdite d'esercizio di un periodo fiscale sono computate con gli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale. Se dopo questo primo computo resta un'eccedenza, sono computate le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75.

² Le perdite ai sensi degli articoli 30 e 75, sono anzitutto computate sugli utili d'esercizio o altri redditi imponibili ordinariamente e, in secondo luogo, sugli utili immobiliari realizzati dal contribuente, nel medesimo periodo fiscale, tramite trasferimento della proprietà di immobili appartenenti alla sostanza aziendale.

³ Le perdite ai sensi dei capoversi 1 e 2, computabili sugli utili immobiliari della sostanza aziendale, sono ripartite in proporzione agli utili conseguiti su ciascun immobile venduto nel corso del periodo fiscale.

⁴ Le perdite risultanti dopo le compensazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono riportate conformemente agli articoli 30 e 75.

⁵ Nelle relazioni intercantionali ed internazionali, per la determinazione degli utili e delle perdite d'esercizio ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale.



Calcolo dell'imposta

(Art. 139 LT; Art. 8 RLT)

Aliquote

Art. 139 LT

L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo:

fino a	1	anno		al	31	per cento
da oltre	1	anno e fino a	2	anni al	30	per cento
da oltre	2	anni e fino a	3	anni al	29	per cento
da oltre	3	anni e fino a	4	anni al	28	per cento
da oltre	4	anni e fino a	5	anni al	27	per cento
da oltre	5	anni e fino a	6	anni al	26	per cento
da oltre	6	anni e fino a	7	anni al	23	per cento
da oltre	7	anni e fino a	8	anni al	20	per cento
da oltre	8	anni e fino a	9	anni al	17	per cento
da oltre	9	anni e fino a	10	anni al	14	per cento

da oltre	10	anni e fino a	11	anni al	11	per cento
da oltre	11	anni e fino a	12	anni al	10	per cento
da oltre	12	anni e fino a	13	anni al	9	per cento
da oltre	13	anni e fino a	14	anni al	8	per cento
da oltre	14	anni e fino a	15	anni al	7	per cento
da oltre	15	anni e fino a	20	anni al	6	per cento
da oltre	20	anni e fino a	30	anni al	5	per cento
da oltre	30	anni		al	4	per cento

Art. 8 RLT:

Si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a 30.-.

Divisione delle contribuzioni – [Informazioni sull'imposta sugli utili immobiliari](#)

Imposte nei comuni e parrocchie

Recueil Informations fiscales, E. Notions fiscales, [Taux et coefficients d'impôts](#)

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, [Impôt ecclésiastique](#)

Imposta sul reddito e sulla sostanza, sull'utile e sul capitale, come anche imposta personale nei comuni

(Art. 1a, 274 – 276 e 290 LT)

Art. 1a LT

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull'utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l'imposta cantonale base che fa stato ai fini dell'applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

Art. 274 cpv. 1 lett. a – d LT

¹ I comuni prelevano:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- b) un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;
- d) un'imposta personale.

Art. 275 LT

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali.

Art. 276 LT

¹ L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

² Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

³ La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della [legge organica comunale](#).

[Moltiplicatori d'imposta comunali](#)

Imposta personale

Art. 290 LT

¹ L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.

² L'imposta personale ammonta a 40 franchi l'anno.

³ I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale.

Imposta sul reddito e sulla sostanza come anche sull'utile e sul capitale nelle parrocchie

(Art. 2 e 3 DIC)

Art. 2 DIC

L'imposta di culto è basata:

- a) sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
- b) sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi di investimento immobiliare;

Art. 3 DIC

L'imposta di culto è prelevata in percento dell'imposta cantonale ordinaria del medesimo anno. L'aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall'Assemblea parrocchiale, rispettivamente dall'Assemblea della Comunità evangelica regionale.

Amministrazione fiscale cantonale

Divisione delle contribuzioni
Viale Stefano Franscini 6
CH-6501 Bellinzona

dfc-dc@ti.ch

Tel. +41 91 814 39 58

Tel. +41 91 814 44 88

www.ti.ch/fisco